




COMUNE DI
PETTORAZZA GRIMANI

P.R.G.

VARIANTI PRG

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO L.R. 14/2017
VARIANTI VERDI L.R. 4/2015 E VIABILITA' PROGETTO

RELAZIONE TECNICA E VARIANTI CARTOGRAFICHE ASSEVERAZIONE NON VCI



AMMINISTRAZIONE DI PETTORAZZA GRIMANI

Sindaco:

Gianluca Bernardinello

Segretario:

Dott. Ernesto Boniolo

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Mauro Bellotti

ADOZIONE:



APPROVAZIONE:

Progettista:

Urb. Gianluca Malaspina

 **MOSAICO
PROGETTI**
pensare gli spazi

info@mosaicoprogetti.it

www.mosaicoprogetti.it

REDAZIONE:

Ottobre 2020



INDICE

INDICE	1
1. PREMESSA.....	3
1. ADEGUAMENTO LR 14/2017 CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO	4
1.1 La procedura per l'adeguamento del PRG alla LR 14/2017	7
1.2 Gli elaborati della Variante al PRG di adeguamento alla LR14/2017	8
1.3 Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)	8
1.4 La Quantità di Consumo di Suolo assegnata con DGR N. 668/2018	10
1.5 Le deroghe alla quantità massima di Consumo di Suolo previste dalla LR14/2017	12
2. REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (R.E.T.) – D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018.....	13
3. VARIANTE VERDE	17
3.1 Criteri di valutazione per la riclassificazione delle aree edificabili.....	18
3.2 Gli elaborati della Variante Verde di cui all'art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015.....	21
3.3 Varianti cartografiche	22
3.4 Verifica del dimensionamento.....	40
4. VARIANTE CARTOGRAFICA: VIABILITA' DI PROGETTO	43
5. ALLEGATO 1 – ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' ALLA VALUTAZIONE IDRAULICA	45



Comune di Pettorazza Grimani
Variante L.R. 14/2017 e Variante Verde
Relazione Tecnica



1. PREMESSA

Il comune di Pettorazza Grimani è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R. del Veneto n.ro 3197 del 08/11/2002, a cui sono susseguite le seguenti Varianti:

- approvazione Variante Parziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 mediante delibera di C.C. n.ro 27 del 26/09/2003;
- approvazione Variante Parziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 mediante delibera di C.C. n.ro 26 del 26/7/2016;
- approvazione Variante verde ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015 mediante delibera di C.C. n.ro 40 del 28/12/2016.

Il comune di Pettorazza Grimani ha adottato con D.C.C. n. 11 del 5 aprile 2019 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004 ed, a seguito della sua pubblicazione e deposito presso gli uffici sovracomunali, l'approvazione del PAT è subordinata ai pareri degli Uffici Regionali e della Provincia.

L'Amministrazione Comunale di Pettorazza Grimani, a seguito della LR 14 del 6 giugno 2017, della successiva D.G.R.V. n. 668 del 15 maggio 2018 per l'adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul Contenimento del Consumo di Suolo e della D.G.R.V. n. 669 del 15 maggio 2018 per l'adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo, ha deciso di ottemperare a tali indicazioni tramite la redazione di un'unica Variante Urbanistica.

Inoltre la Variante urbanistica recepisce una indicazione puntuale di adeguamento cartografico alla cartografia del P.R.G. vigente in ambito di lavori pubblici (individuazione rotatoria) e le Varianti Verdi di cui all'art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015.



1. ADEGUAMENTO LR 14/2017 CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO

Il 6 giugno 2017 è stata approvata dal Consiglio Regionale del Veneto la L.R. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 [...]”*.

La Legge Regionale n.14/2017 introduce e definisce per la prima volta all'interno del quadro normativo regionale il concetto di “CONSUMO DI SUOLO”, la cui definizione si trova all’art. 2 comma 1 lett. c) che così recita:

1.Ai fini del presente Capo, si intende per:

(...)

c) consumo di suolo : l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni ecosistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale

(...)

La nuova legge cambia innanzitutto la prospettiva e l’orizzonte temporale a cui dovrà tendere la pianificazione urbanistica ponendosi l’obiettivo di ridurre progressivamente il “consumo di suolo non ancora urbanizzato” per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

Contestualmente, il legislatore regionale, oltre all’obiettivo di riduzione progressiva di consumo di suolo introduce anche altri obiettivi, di tipo innovativo, che mirano ad indirizzare la pianificazione urbanistica comunale verso un nuovo modello di sviluppo urbanistico basato sul risparmio e la conservazione del suolo naturale, incentivando il recupero, il riuso, la riqualificazione, la rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, la riconversione del patrimonio edilizio e l’eliminazione delle condizioni di degrado edilizio,



urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

In data 26.06.2017, con nota prot. n. 248436, la Regione ha inviato, a tutti i Comuni del Veneto, la “Scheda Informativa Allegato A” di cui all’articolo 4, comma 5, della L.R. 14/2017, al fine di acquisire le informazioni utili alla Giunta Regionale per emanare il provvedimento attuativo di definizione della quantità massima consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ogni singolo Comune.

In data 17.08.2017, tramite PEC di cui al protocollo regionale n. 350960, l’Amministrazione Comunale di Pettorazza Grimani ha trasmesso alla Regione la “Scheda informativa Allegato A” e i relativi allegati (Tavola con Individuazione ambiti di urbanizzazione consolidata e Relazione Illustrativa), indicando, secondo le istruzioni regionali, la capacità edificatoria, attuata e non attuata, dello strumento urbanistico comunale vigente.

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei.

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale in 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta Regionale, i Comuni avrebbero dovuto approvare una Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall’articolo 14 e tale scadenza è stata prorogata a dicembre 2020 secondo la comunicazione della Giunta Regionale prot. n. 326469 del 18 agosto 2020.



Lo strumento urbanistico comunale generale vigente da adeguare è pertanto il P.R.G. secondo quanto stabilito dalla LR 11/2004.

La Variante al P.R.G. del Comune di Pettorazza Grimani, in adeguamento alla “LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo”, individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 e recepisce la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della DGRV n. 668 del 15 maggio 2018.

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Pettorazza Grimani dalla Regione del Veneto con DGR 668 del 15 maggio 2018 Allegato C è pari a 8,97 ettari.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI			
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (z=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001+0,05=-0,50%; 0,06=-0,10=-1%; 0,11+14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha
21	29035	Pettorazza Grimani	Rovigo	16,30	9,78	92,13%	9,01	0,50%	0,00%	-1,00%	8,97

Estratto DGR n. 668 del 15.05.2018 Allegato C

Tale quantità è stata recepita nelle NTA e gli ambiti di urbanizzazione consolidata nella cartografia “Tavola P05 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – AUC” del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) già adottato e, in attesa della sua approvazione, il Comune di Pettorazza Grimani approva la Variante Urbanistica al Piano Regolatore in coerenza con i contenuti e gli elaborati del P.A.T.



1.1 La procedura per l'adeguamento del PRG alla LR 14/2017

La procedura che il Comune di Pettorazza Grimani ha seguito per redigere la Variante di adeguamento al PRG è quella semplificata come previsto dall'articolo 14 della LR14/2017.

L'art. 14 della LR 14/17 testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61

(...)

L'art. 50 LR61/85 ai commi 6 e 7 così recita:

Comma 6 “ Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

Comma 7.” Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.”



1.2 Gli elaborati della Variante al PRG di adeguamento alla LR14/2017

La Variante di adeguamento del PRG del Comune di Pettorazza Grimani è costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 15 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, scala 1:5.000;
- Relazione Tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Registro Fondiario del Consumo di Suolo

Sono fatti salvi tutti gli altri elaborati, i contenuti e le disposizioni normative del PRG approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3197 del 08/11/2002 e successive Varianti non in contrasto con la presente.

1.3 Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)

La presente Variante al PRG rivede il perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato nell'elaborato allegato alla "Scheda Informativa A" inviata dal Comune di Pettorazza Grimani alla Regione in data 17.08.2017, tramite PEC di cui al protocollo regionale n. 350960, si tratta di modifiche a seguito delle varianti verdi.

Il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) individuato è definito all'art.1 comma e) della LR14/2017 che così recita :

Ai fini del presente Capo, si intende per:

e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono



necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” (...)

Essi vanno specificatamente individuati dalla Variante di adeguamento al PRG poiché essi stabiliscono i confini dell'applicazione dei limiti al consumo di suolo. Infatti, ai sensi dell'art. 12, co.1 a) “gli interventi previsti all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla Variante PRG non comportano consumo di suolo e, pertanto, non vanno a erodere il limite massimo di consumo suolo ammesso”.

Di conseguenza, tutti gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche, localizzate all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla LR14/2017 sono soggetti alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo.

Il PRG pertanto riporta il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) ai sensi della LR 14/2017 in un apposito elaborato cartografico “Tav. 15 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata” in scala 1:5.000 ed è coerente agli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati nella cartografia “Tavola P05 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – AUC” del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato.

Nel concreto dunque, il perimetro degli “ambiti di urbanizzazione consolidata - AUC”, sono finalizzati alla verifica del consumo di suolo.



1.4 La Quantità di Consumo di Suolo assegnata con DGR N. 668/2018

Nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale, di quelle fornite dai Comuni con apposita scheda informativa e dei seguenti fattori:

- delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane;
- delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
- delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole
- rispetto alle aree urbane e periurbane;
- dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
- dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
- dell'estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;
- delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015;
- degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all'articolo 36, comma 5 della legge n. 317 del 1991.


La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Pettorazza Grimani è stato determinato dalla Giunta Regionale tenendo conto di alcuni parametri correttivi, in particolare:

- a) il "peso" di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, determinato come il rapporto tra la superficie



territoriale di trasformazione prevista di ciascun ASO e quella prevista per l'intero territorio regionale. Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO.

Il Comune di Pettorazza Grimani, come il comune limitrofo San Martino di Venezze, rientra nell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 21 – Bassa Pianura Veneta con altri 47 comuni facenti parte delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia.



ASO 21 – Bassa Pianura Veneta

b) altri parametri correttivi per singoli Comuni quali:

- correttivo classe sismica (classe 2 medio alta = riduzione di 0,5%; classe 3 media = nessuna riduzione; **classe 4 bassa = incremento di 0,5%**);
- correttivo alta tensione abitativa (tensione abitativa SI = incremento di 0,5%; **tensione abitativa NO = nessun incremento**);
- correttivo varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi e la superficie territoriale prevista (da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%; **da 0,006 a 0,10 = decremento dell'1%**; da 0,11



a 14 = decremento dell'1,5%)

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Pettorazza Grimani stabilito dalla Regione del Veneto con **DGR 668 del 15 maggio 2018 Allegato C** è pari a **8,97 ettari** così come recepito all'art. "15.1 – Consumo di suolo e Ambiti di Urbanizzazione Consolidata" delle NTA.

1.5 Le deroghe alla quantità massima di Consumo di Suolo previste dalla LR14/2017

L'articolo 12 della LR. 14/2017 definisce gli interventi, le opere i lavori che sono sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di suolo ammesso con la Variante:

- a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), ai sensi dell'art. 2 co.1 e) della LR. 14/2017;
- b) gli interventi di cui agli art. 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (riqualificazione urbana) della LR. 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR. 55/2012 (interventi in deroga/variante al PRC);
- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44 della LR. 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla LR. 12/2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla LR.14/2017;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.



2. REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (R.E.T.) – D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018

In data 20/10/2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'intesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, è il risultato di una serie di incontri, da maggio 2015 a luglio 2016, di un gruppo di lavoro dedicato alla redazione del Regolamento Edilizio Tipo, come previsto dall'azione 4.6 dell'Agenda per la Semplificazione, coordinati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti congiuntamente con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI.

Il raggiungimento dell'intesa sul regolamento edilizio tipo, si inserisce in un quadro organico, costituito da precedenti intese, che hanno portato, in sede di Conferenza Unificata, all'adozione della modulistica standardizzata, approvata poi con DGR n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva DGR n. 1583 del 10 novembre 2015.

I principali contenuti dell'Intesa raggiunta nella seduta del 20 ottobre 2016 possono essere sintetizzati come segue:

- è approvato lo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- le Regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- il recepimento delle definizioni uniformi non comporta modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;
- il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano all'aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in



materia edilizia, secondo le proprie competenze e a pubblicarle sui rispettivi siti web istituzionali;

- il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione dell'Intesa. In attuazione di tale impegno, la Regione del Veneto ha tenuto conto delle definizioni del regolamento edilizio tipo nella fase di stesura definitiva e di approvazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente ad oggetto, "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

L'approvazione della Delibera da parte della Giunta Regionale comporta il recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e dai relativi allegati, recanti le definizioni uniformi, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia nonché il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Allegato A) e contestualmente l'Allegato B "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia".

La Giunta Regionale del Veneto, in data 15/05/2018, ha approvato la delibera n. 669 "Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo- Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896".

Dopo l'emanazione della D.G.R.V. 1896/2017, grazie alla collaborazione con ANCI, la Regione Veneto ha predisposto le "Linee guida e suggerimenti operativi" (Allegato A) che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, adeguato al RET, che i Comuni potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o



parziale, od eventualmente modificare ed integrare.

Tali sussidi operativi potranno quindi essere considerati da parte dei Comuni quale una bozza di regolamento edilizio dalla quale si riterranno liberi di attingere i contenuti ritenuti più opportuni, facendo naturalmente salvi gli elementi cogenti dell'Intesa Stato Regioni, ovvero lo schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia.

È importante evidenziare che, in ossequio al principio di "invarianza urbanistica", anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del P.R.G. o P.R.C., esplicheranno la loro capacità conformativa solo a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico vigente in funzione di tali definizioni.

A tal fine, l'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018", ha inserito nella legge regionale n. 11/2004 l'articolo 48 ter che consente ai Comuni di redigere un'unica Variante al proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui all'art. 13, comma 10 della citata legge regionale n.14/2017, che per adeguarlo alle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali individuate nell'Allegato B della suddetta DGRV.

Va infine evidenziato che le Definizioni Tecniche Uniformi, che incidono sulle previsioni dimensionali, non potranno modificare le previsioni degli strumenti urbanistici, né generali, né attuativi, che siano stati approvati anteriormente all'adeguamento del regolamento edilizio al R.E.T.

A fronte del suddetto disposto (art. 48 ter LR 11/2004) il Comune di Pettorazza Grimani ha adeguato il proprio Regolamento Edilizio vigente al Regolamento Edilizio Tipo secondo gli atti di indirizzo regionali.

Il nuovo R.E.T. è stato redatto contestualmente alla Variante di adeguamento del PRG alla LR 14/2017 in modo da assicurare l'invarianza urbanistica del dimensionamento.



La definizione del nuovo regolamento edilizio comunale, adeguato al R.E.T., inoltre conterrà l'allineamento della normativa con quella ad oggi in vigore, una specifica per i tunnel/serre per gli orti mentre il calcolo del Volume edilizio è riportato all'interno delle NTA all'art. 12.1

A seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio vengono adeguate le NTA del PRG. Si rimanda alla lettura del testo con in rosso le parti modificate.



3. VARIANTE VERDE

Il Consiglio Regionale del Veneto con la legge R. n°.4 del 16/03/2015 ha apportato alcune innovazioni alla disciplina delle varianti urbanistiche introducendo delle modifiche alla legge urbanistica Regionale (L.R. n°.11/2004) con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo.

In particolare l'art. 7 "*Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili*" introduce un'importante novità in materia di urbanistica, prevedendo la possibilità dello stralcio della potenzialità edificatoria dai suoli, su richiesta dei proprietari, per la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati (vedasi circolare del presidente della Giunta Regionale n°1 dell'11/02/2016).

La norma prevede che annualmente il Comune debba pubblicare un avviso per la raccolta di tali richieste e le domande saranno valutate positivamente se ritenute coerenti con gli indirizzi di governo del territorio che l'Amministrazione vuole perseguire. Tali Varianti saranno adottate ed approvate con la procedura di Variante al Piano Regolatore (PRG) prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

Il Comune di Pettorazza Grimani con un avviso pubblicato del 13.06.2018 ha chiesto alla cittadinanza, per a chi avesse interesse, di presentare istanza per la modifica urbanistica del proprio lotto di terreno diverso dall'agricolo, e di riclassificarlo, come da L.R. 4/2015 in art. 7, in area inedificabile. In esito alla pubblicazione dell'avviso è pervenuta una sola manifestazione d'interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale ha predisposto la riapertura dei termini nel mese di gennaio 2019 per la presentazione di analoghe istanze.



3.1 Criteri di valutazione per la riclassificazione delle aree edificabili

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015 *"Il Comune invita quanti abbiano interesse a presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili"* e della circolare Regionale n° 1 dell'11/02/2016 che precisa: *"I competenti uffici comunali valutano le domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico sulla base di criteri oggettivi indicati nell'avviso stesso e stabiliti in coerenza con le indicazioni della circolare stessa"*, l'Amministrazione Comunale - ai fini della valutazione delle succitate domande - definisce i seguenti criteri:

- il Comune valuta prioritariamente le richieste relative alle aree inserite nel sistema vincolistico;
- le aree (per le quali viene richiesta la riclassificazione in aree inedificabili) devono essere alla data della richiesta dotate di capacità edificatoria conformemente alle carature definite dagli strumenti urbanistici generali (P.R.G.) vigenti;
- le capacità edificatorie non debbono essere state "spese" su aree finitime, ovvero essere state oggetto di credito edilizio o compensazioni;
- le aree per le quali si chiede l'inedificabilità non possono far parte di Piani urbanistici Attuati ivi ancora vigenti;
- le aree rese inedificabili non potranno costituire una implementazione delle capacità edificatorie delle aree finitime: quindi non potranno ad esempio - essere usufruite per sede di reti tecnologiche a servizio dei lotti finitimi, essere sede degli standard privati ex art. 41 sexies L.U., essere sede di standard pubblici (park verde ecc..).

I confini delle aree rese inedificabili debbono intendersi equiparati ai confini di proprietà, con la precisazione che non potrà essere convenzionata la costruzione di nuovi fabbricati a confine, ancorché della stessa proprietà.

Le aree rese inedificabili debbono intendersi tali a tempo indeterminato.



Nel caso il Comune intendesse, nella sua autonoma facoltà di pianificazione territoriale, - riconsiderare, con apposita variante urbanistica, tale inedificabilità, le nuove aree derivanti dalla variante (ove fossero nuovamente rese edificabili) saranno assoggettate a perequazione urbanistica.

La richiesta di riclassificazione delle aree edificabili in aree inedificabili non comporta necessariamente un' automatico accoglimento da parte del Comune in quanto l'amministrazione comunale valuta che ogni richiesta non sia in contrasto con la programmazione urbanistica e non violi diritti di terzi.

Nel periodo intercorso dalla sua pubblicazione sono state presentate 12 istanze di variazione acquisite agli atti come evidenziato nella tabella successiva.

A seguito di una fattibilità tecnica e della programmazione urbanistica comunale la redazione della Variante Verde consiste nella riclassificazione di sette aree edificabili in area a verde privato e/o in area agricola con la sovrapposizione di una delimitazione di vincolo ad inedificabilità di cui all'art. 7 della L.R. 4/16 e specificamente disciplinato nella variante normativa alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.



Comune di Pettorazza Grimani
Variante L.R. 14/2017 e Variante Verde
Relazione Tecnica

N.	DATA PRESENTAZIONE	PROT	FOGLIO	MAPPALI INTERSSATI	DEST. URB.	N. VARIANTE VERDE
1	23/07/2018		4	56/p	C.1/20	Variante n. 1
2	27/02/2019	1045	4	540 - 541	PER/5 C1/22	-
3	27/02/2019	1044	4	719 - 569 - 722	C.1/17	-
4	27/02/2019	1038	2	34	C.1/8	-
5	27/02/2019	1037	2	116	C.1/13	Variante n. 2
6	13/02/2019	814	3	52 - 68	C.1/27	Variante n. 3
7	27/02/2019	1036	1	52 - 155	C.1/2	Variante n. 4
8	13/02/2019	817	1	181 - 363	C.1/3	Variante n. 5
9	13/02/2019	815	4	540 - 541	PER/5 C1/22	-
10	26/02/2019	1020	1	479	C.1/1	Variante n. 6
11	13/02/2019	816	2	179 - 719 569 - 722	C.1/12 C.1/17 PER/4 VP/2	-
12			2	458	C.1/10	Variante n. 7

Tabella istanze



3.2 Gli elaborati della Variante Verde di cui all'art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015.

Gli elaborati costitutivi la presente Variante Verde sono la *Relazione Tecnica* comprensiva degli Estratti Cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000, di cui al successivo paragrafo, e verifica del dimensionamento (paragrafo 3.4).



Individuazione Ambiti di Variante



3.3 Varianti cartografiche

Sono di seguito riportate le sette modifiche cartografiche afferenti alla Variante a seguito delle richieste dei cittadini. Le varianti puntuali ricadono nel tessuto edilizio esistente tra la S.P. 29 e il fiume Adige, quattro nel centro del paese e tre in località Papafava.

Variante Cartografica n.1

La Variante Cartografica interessa parte del mappale 56 (foglio 4). L'area da "Z.T.O. C1/202 viene riclassificata come area agricola "Z.T.O. E2 – di valore agricolo produttivo" e come Area inedificabile – art. 7 L.R.4/2015 secondo l'art. 30.1 delle NTA.

Variante Cartografica n.2

La Variante Cartografica interessa interamente il mappale 116 (foglio 2). L'area da "ZTO C1/13" viene riclassificata come area a verde privato priva di ogni capacità edificatoria di cui all'art. 30.1 delle NTA vigenti.

Variante Cartografica n.3

La Variante Cartografica interessa due mappali, e più precisamente il mappale 52 (foglio 3) e parte del mappale 68 (foglio 3). L'area da "ZTO C1/27" viene riclassificata come area a verde privato priva di ogni capacità edificatoria di cui all'art. 30.1 delle NTA vigenti.



Variante Cartografica n.4

La Variante Cartografica riguarda il solo mappale 52 (foglio 1) prospiciente via del Santuario. L'area antistante il fabbricato esistente, classificata come ZTO C1/2 viene riclassificata come verde privato. Tale area viene poi disciplinata anche come Area inedificabile – art. 7 L.R.4/2015 secondo l'art. 30.1 delle NTA.

Variante Cartografica n.5

La Variante Cartografica interessa il mappale 363 (foglio 1) e vede la riclassificazione di una piccola porzione di terreno individuato all'interno della Z.T.O. C1/3 in area agricola, e più precisamente in Z.T.O. E3. Tale area viene poi disciplinata anche come Area inedificabile – art. 7 L.R.4/2015 secondo l'art. 30.1 delle NTA.

Variante Cartografica n.6

La Variante Cartografica interessa parte del mappale 479 (foglio 11). L'area marginale al contesto urbano, collocata all'interno della ZTO come C1/1, viene stralciata ed individuata come area agricola con vincolo di inedificabilità – art. 7 L.R.4/2015 secondo l'art. 30.1 delle NTA.



Variante Cartografica n.7


La Variante Cartografica interessa il mappale 458 (foglio 2). L'area, individuata all'interno della Z.T.O. C1/10 e retrostante al fabbricato esistente, viene stralciata ed riclassificata come area a verde privato con vincolo di inedificabilità – art. 7 L.R.4/2015 secondo l'art. 30.1 delle NTA.



ESTRATTO LEGENDA TAV. 13.1

Scala 1:5.000


	ZONA OMOGENEA	A
	ZONA OMOGENEA	B
	ZONA OMOGENEA	C1
	ZONA OMOGENEA	C2 - Espansione
	ZONA OMOGENEA	D1 - DI completamento
	ZONA OMOGENEA	D1 - DI espansione
	ZONA OMOGENEA	D3 - DI completamento
	ZONA OMOGENEA	D3 - DI espansione
	ZONA OMOGENEA	D3 - Speciale
	P.E.E.P. VIGENTE	
	P. dl L. VIGENTE	
	ZONA E2 - Di valore agricolo produttivo	
	ZONA E3	
	VERDE PRIVATO	
	AREA INEDIFICABILE - art. 7 L.R. n. 4 del 16.03.2015	



P.R.G. VIGENTE


scala 1:5.000

 AMBITO DI VARIANTE N. 1, 2, 3 e 7



P.R.G. VARIANTE

scala 1:5.000




P.R.G. VIGENTE

scala 1:5.000



AMBITO DI VARIANTE N. 4, 5, 6 e 7
















P.R.G. VARIANTE


scala 1:5.000



ESTRATTO LEGENDA TAV. 13.1

Scala 1:2.000

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE			Denominazione di zona Riferimento tabella specifica
	ZONA OMOGENEA	A	
	ZONA OMOGENEA	B	
	ZONA OMOGENEA	C1	
	ZONA OMOGENEA	C2	
	ZONA OMOGENEA	D1 - Di completamento	
	ZONA OMOGENEA	D1 - Di espansione	
	ZONA OMOGENEA	D3 - Di completamento	
	ZONA OMOGENEA	D3 - Di espansione	
	ZONA OMOGENEA	D3 - Speciale	
	AREA PEREQUATA		
	VERDE PRIVATO		
	AREA INEDIFICABILE - art. 7 L.R. n. 4 del 16.03.2015		
	PARCO FLUVIALE		
	AREA GOLENALE		




P.R.G. VIGENTE

scala 1:2.000



AMBITO DI VARIANTE N. 1



P.R.G. VARIANTE

scala 1:2.000




P.R.G. VIGENTE

scala 1:2.000




AMBITO DI VARIANTE N. 2 - 3




P.R.G. VARIANTE

scala 1:2.000




P.R.G. VIGENTE

scala 1:2.000




AMBITO DI VARIANTE N. 4 - 5



P.R.G. VARIANTE

scala 1:2.000




P.R.G. VIGENTE

scala 1:2.000



AMBITO DI VARIANTE N. 6



P.R.G. VARIANTE

scala 1:2.000




P.R.G. VIGENTE

scala 1:2.000



AMBITO DI VARIANTE N. 7



P.R.G. VARIANTE

scala 1:2.000




Estratto Catastale



Variante Cartografica n. 1



Estratto Catastale



Variante Cartografica n. 2



Estratto Catastale



Variante Cartografica n. 3



Estratto Catastale



Variante Cartografica n. 4



Estratto Catastale



Variante Cartografica n. 7



3.4 Verifica del dimensionamento

La Variante di riclassificazione delle aree edificabili in aree inedificabili interessa solamente la superficie di Z.T.O. C1 senza influire sulla capacità insediativa residenziale teorica.

Lo stralcio di porzioni di territorio, classificato dal previgente PRG in ZTO C1 a favore di ZTO a verde privato e/o agricolo, ha permesso di recuperare 5.940 mq di aree potenzialmente edificabili

Il PRG di Pettorazza Grimani presenta un rapporto superficie a servizi per abitante teorico, rispetta i minimi di legge (30 mq/ab) risultano pari a circa 32,6 mq/abitante (nell'ipotesi di 220 mc/ab.). Le variazioni proposte con le varianti suddette incentivano tale rapporto (circa 34 mq/abitante) che rimane quindi superiore ai minimi richiesti.

Di seguito sono riportate le modifiche alla Tabella 1 “Verifica della Capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi” di cui alla TAV. 14 Verifica del Dimensionamento.

TAB. 1	VERIFICA DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE A SERVIZI											VIGENTE				
	Comune di Pettorazza Grimani															
		STATO DI FATTO						PREVISIONI PRG								
		Superficie														
ZTO	N	Sup. Terr. (mq)	Sup. Fond. (mq)	Cubatura esistente	Densità edilizia mc/mq	Abitanti insediati	Densità edilizia mc/mq	Cubatura max ammissibile	Cubatura nuova	Cubatura Produttiva trasformabile	Cubatura Produttiva non trasformabile	Cubatura Terziaria	Abitanti insediabili teorici	Abitanti complessivi teorici	Abitanti reali	
		a		(3)		(2)	b	a*b (1)	(1) - (3) = (4)				(1) :150 - (2)	(1) . 150	(4) : 220	
C1	1		6.388	8.130	1,27	21	1,40	8.943	813				39	60	4	
C1	2		12.409	7.976	0,64	36	0,75	9.307	1.331				26	62	6	
C1	3		2.926	1.824	0,62	9	0,75	2.195	371				6	15	2	
C1	4		4.229	4.590	1,09	13	1,30	5.498	908				24	37	4	
C1	5		638	480	0,75	3	1,00	638	158				1	4	1	
C1	6		2.408	2.634	1,09	28	1,30	3.130	496				-7	21	2	
C1	7		7.731	7.203	0,93	58	1,20	9.277	2.074				4	62	9	
C1	8		3.176	2.262	0,71	12	1,00	3.176	914				9	21	4	
C1	9		1.082	996	0,92	10	1,20	1.298	302				-1	9	1	
C1	10		4.018	3.186	0,79	12	1,00	4.018	832				15	27	4	
C1	11		698	875	1,25	3	1,40	977	102				4	7	0	
C1	12		5.276	6.147	1,17	5	1,30	6.859	712				41	46	3	
C1	13		6.773	6.882	1,02	45	1,30	8.805	1.923				14	59	9	
C1	14		666	876	1,32	13	1,40	932	56				-7	6	0	
C1	15		2.038	2.310	1,13	20	1,30	2.649	339				-2	18	2	
C1	16		8.755	7.874	0,9	56	1,20	10.506	2.632				14	70	12	
C1	17		5.643	4.389	0,78	22	1,00	5.643	1.254				16	38	6	
C1	18		322	800	2,48	4	2,48	800	0				1	5	0	
C1	19		6.366	5.149	0,81	35	1,00	6.366	1.217				7	42	6	
C1	20		16.000	9.398	0,52	43	0,75	13.555	4.157				47	90	19	
C1	21		18.848	13.779	0,73	62	1,00	18.848	5.069				64	126	23	
C1	22		8.248	8.672	1,05	12	1,30	10.722	2.050				59	71	9	
C1	23		1.802	1512	0,84	4	1,00	1.802	290				8	12	1	
C1	24		1.459	1296	0,89	7	1,00	1.459	163				3	10	1	
C1	25		19608	12450	0,63	61	0,75	14.706	2.256				37	98	10	
C1	26		1711	872	0,51	10	0,75	1.283	411				-1	9	2	
C1	27		29.080	29.850	0,98	151	1,2	36.720	6870				94	245	31	
TOTALE			178.298	152.412	26	755		190.112	37.700				512	1.267	171	

TAB. 1	VERIFICA DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE A SERVIZI									VARIANTE					
Comune di Pettorazza Grimani															
	STATO DI FATTO							PREVISIONI PRG							
	Superficie														
ZTO	N	Sup. Terr. (mq)	Sup. Fond. (mq)	Cubatura esistente	Densità edilizia mc/mq	Abitanti insediati	Densità edilizia mc/mq	Cubatura max ammissibile	Cubatura nuova	Cubatura Produttiva trasformabile	Cubatura Produttiva non trasformabile	Cubatura Terziaria	Abitanti insediabili teorici	Abitanti complessivi teorici	Abitanti reali
		a		(3)		(2)	b	a*b (1)	(1) - (3) = (4)				(1) :150 - (2)	(1) . 150	(4) : 220
C1	1		5.308	8.130	1,27	21	1,40	8.943	813				39	60	4
C1	2		11.923	7.976	0,64	36	0,75	9.307	1.331				26	62	6
C1	3		2.798	1.824	0,62	9	0,75	2.195	371				6	15	2
C1	4		4.229	4.590	1,09	13	1,30	5.498	908				24	37	4
C1	5		638	480	0,75	3	1,00	638	158				1	4	1
C1	6		2.408	2.634	1,09	28	1,30	3.130	496				-7	21	2
C1	7		7.731	7.203	0,93	58	1,20	9.277	2.074				4	62	9
C1	8		3.176	2.262	0,71	12	1,00	3.176	914				9	21	4
C1	9		1.082	996	0,92	10	1,20	1.298	302				-1	9	1
C1	10		3.618	3.186	0,79	12	1,00	4.018	832				15	27	4
C1	11		698	875	1,25	3	1,40	977	102				4	7	0
C1	12		5.276	6.147	1,17	5	1,30	6.859	712				41	46	3
C1	13		6.318	6.882	1,02	45	1,30	8.805	1.923				14	59	9
C1	14		666	876	1,32	13	1,40	932	56				-7	6	0
C1	15		2.038	2.310	1,13	20	1,30	2.649	339				-2	18	2
C1	16		8.755	7.874	0,9	56	1,20	10.506	2.632				14	70	12
C1	17		5.643	4.389	0,78	22	1,00	5.643	1.254				16	38	6
C1	18		322	800	2,48	4	2,48	800	0				1	5	0
C1	19		6.366	5.149	0,81	35	1,00	6.366	1.217				7	42	6
C1	20		14.435	9.398	0,52	43	0,75	13.555	4.157				47	90	19
C1	21		18.848	13.779	0,73	62	1,00	18.848	5.069				64	126	23
C1	22		8.248	8.672	1,05	12	1,30	10.722	2.050				59	71	9
C1	23		1.802	1512	0,84	4	1,00	1.802	290				8	12	1
C1	24		1.459	1296	0,89	7	1,00	1.459	163				3	10	1
C1	25		19608	12450	0,63	61	0,75	14.706	2.256				37	98	10
C1	26		1711	872	0,51	10	0,75	1.283	411				-1	9	2
C1	27		27.310	29.850	0,98	151	1,2	36.720	6870				94	245	31
TOTALE			172.414	152.412	26	755		190.112	37.700				512	1.267	171




4. VARIANTE CARTOGRAFICA: VIABILITA' DI PROGETTO

La Variante cartografica, relativa ad un tratto di viabilità di progetto, interessa più precisamente la previsione urbanistica di una nuova rotatoria da localizzare nell'intersezione stradale in località Boscofondi. La nuova infrastruttura ha l'obiettivo di eliminare la pericolosità dell'incrocio tra la Strada Provinciale n. 29 e la Strada Provinciale 30 mettendo in sicurezza il tratto viario.

Di seguito si riporta l'estratto cartografico con la soluzione progettuale ipotizzata e la Variante urbanistica del PRG in scala 1:5.000.



Rotatoria - Ipotesi progettuale





5. ALLEGATO 1 – ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' ALLA VALUTAZIONE IDRAULICA

Oggetto:

Variante al Piano Regolatore generale relativa all'adeguamento alle disposizioni sul Contenimento del Consumo di Suolo, a se seguito della LR 14 del 6 giugno 2017, della successiva D.G.R.V. n. 669 del 15 maggio 2018

Variante al Piano Regolatore Generale relativa la riclassificazione di aree edificabili a inedificabili ai sensi dell'art.7 della LR. 4/2015.

Variante urbanistica per una indicazione puntuale di adeguamento cartografico alla cartografia del P.R.G. vigente in ambito di lavori pubblici (individuazione rotatoria).

Asseverazione attestante la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica (DGRV. 2948 del 06.10.2009).

Premesso: che le suddette Varianti al Piano Regolatore Generale predisposte dal sottoscritto dott. Urb. Gianluca Malaspina e costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica* comprensiva di Estratti Cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000 e verifica del dimensionamento.
- *Norme Tecniche di Attuazione*
- *Registro Fondiario del Consumo di Suolo*
- *Tav. 15 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, scala 1:5.000*

Considerato:

- L'oggetto della Variante riguarda il recepimento della quantità di suolo consumabile entro il 2050 secondo la D.G.R.V. n. 668 del 15 maggio 2018.
- L'oggetto della Variante riguarda la riclassificazione di sette aree edificabili a inedificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 prevedendo lo stralcio di mq 6.340 classificati a ZTO C1 in aree agricole e/o a verde privato prive di



capacità edificatoria.

- L'oggetto della Variante riguarda l'individuazione di una opera pubblica di cui le valutazioni in materia idraulica saranno possibili a fronte di un progetto definitivo.
- Le disposizioni di cui alla DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009 (pubblicata sul BUR n. 90 del 03.11.2009) in materia di valutazione della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti.

Visto e Valutato:

- che trattasi di interventi puntuali e che le modifiche apportate con le Varianti in oggetto non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, né aggravano l'esistente eventuale livello di rischio idraulico, né pregiudicano la possibilità di ridurre, anche in futuro, tale rischio;

per quanto sopra:

ASSEVERA

per le Varianti al Piano Regolatore Generale in oggetto, non hanno la necessità della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

Venezia Mestre,
16 Novembre 2020

Gianluca Malaspina | urbanista

